TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 15

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Il Commissario del Governo comunica al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, per l'approvazione, entro il mese di ottobre, il progetto di bilancio per l'esercizio successivo, entro il mese di aprile, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente; e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it